

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2010

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto

[notificata con il numero C(2010) 5703]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/463/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati ⁽³⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell'allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a F. Alcune parti dell'Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.
- (2) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea ⁽⁴⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è

autorizzata la reintroduzione nell'Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell'allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a E. Alcune parti dell'Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.

- (3) La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di tali equidi e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell'allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a G. Alcune parti dell'Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E per le importazioni nell'Unione di cavalli registrati.
- (4) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina ⁽⁶⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi e delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Queste condizioni sono definite tenendo conto dei diversi gruppi sanitari di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e indicati nella colonna 5 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (5) Nel giugno 2010 la Commissione ha effettuato un'ispezione veterinaria in Egitto, il cui esito è risultato insoddisfacente. Sono state rilevate varie lacune gravi per quanto riguarda i controlli dei movimenti di equidi da altre parti dell'Egitto verso le zone elencate nella decisione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

2004/211/CE come zone da cui le esportazioni nell'Unione sono autorizzate, le procedure di certificazione e la politica di tale paese terzo in materia di importazioni di equidi dalle zone infettate dalla peste equina o a rischio di tale infezione.

- (6) Tale situazione può costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell'Unione; occorre pertanto sospendere l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni nell'Unione di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma di animali della specie equina dall'Egitto.
- (7) Le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE vanno quindi modificate di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 92/260/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all'Egitto è soppressa.

Articolo 2

Nella decisione 93/195/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all'Egitto è soppressa.

Articolo 3

Nella decisione 93/197/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all'Egitto è soppressa.

Articolo 4

Nella decisione 2004/211/CE, allegato I, la voce relativa all'Egitto è sostituita dal testo seguente:

«EG	Egitto	EG-0	Tutto il paese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		EG-1	Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Matrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione